

**DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2017
646/2017/A**

**AVVALIMENTO DI CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI AI FINI DELLA
RICOGNIZIONE DELLE COOPERATIVE STORICHE, DELLE COOPERATIVE ESISTENTI E DEI
CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- la legge 29 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha avviato la ricognizione:
 - 1) delle cooperative storiche dotate di rete propria. Esse sono state definite dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99 come le società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci. Le cooperative storiche dotate di rete propria possono essere:
 - concessionarie, qualora abbiano ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT, ovvero
 - non concessionarie, qualora operino in un ambito territoriale per il quale un'impresa distributrice terza abbia ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica, come definita al comma 1.1 del TIT;
 - 2) dei consorzi storici dotati di rete propria. Essi sono stati definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99 come i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente all'1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - 3) delle cooperative esistenti dotate di rete propria. Esse sono state definite dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 113/10 secondo cui le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della medesima (5 agosto 2010), che connettono clienti non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa sono trattate come le cooperative storiche concessionarie. A loro volta alcune cooperative esistenti dotate di rete propria possono essere anche cooperative storiche dotate di rete propria se rispettano anche la definizione di cui al punto 1);
- la ricognizione di cui al punto precedente è propedeutica all'individuazione dei relativi registri, in attuazione di quanto previsto dal punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel;
- il comma 2.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, ha previsto che i gestori delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria inviino all'Autorità, entro il 30 giugno 2017, una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'Allegato A alla medesima deliberazione, contenente le seguenti informazioni:
 - a) attestazione del possesso dei requisiti per essere annoverati fra le cooperative storiche dotate di rete propria (concessionaria o non concessionaria) ovvero fra le cooperative esistenti dotate di rete propria (storiche o non storiche) ovvero fra i consorzi storici dotati di rete propria, allegando la documentazione idonea

- a) dimostrarlo (ad esempio, l'atto costitutivo e lo statuto della cooperativa ovvero del consorzio);
- b) dati anagrafici e fiscali del gestore della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero del gestore della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del gestore del consorzio storico dotato di rete propria;
- c) riferimenti della persona da contattare per richiedere delucidazioni, integrazioni, etc. (indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.);
- d) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria;
- e) indicazione, per ciascun livello di tensione e, con riferimento alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 787/2016/R/eel (23 dicembre 2016), del:
- numero e natura delle unità di consumo connesse alla rete, distinguendo tra unità di consumo gestite da clienti soci diretti e unità di consumo gestite da clienti non soci;
 - numero e natura di eventuali clienti soci connessi a una rete terza;
 - elenco delle unità di produzione di energia elettrica (UP) connesse alla rete, indicazione del codice Censimp dei relativi impianti di produzione, indicazione del codice RUP dell'UP, qualora presente, e della ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di connessione con le reti pubbliche e relativi codici POD;
- f) schema elettrico unifilare della rete elettrica, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria alla rete pubblica, indicante i confini di proprietà degli impianti elettrici, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo al medesimo sistema;
- g) planimetria generale dell'area su cui si estende la rete della cooperativa storica dotata di rete propria ovvero della cooperativa esistente dotata di rete propria ovvero del consorzio storico dotato di rete propria e mappa catastale con indicazione delle particelle su cui insiste la medesima rete;
- il medesimo comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel ha previsto che, nella dichiarazione di cui al precedente alinea, i gestori di cooperative storiche dotate di rete propria ovvero di cooperative esistenti dotate di rete propria ovvero di consorzi storici dotati di rete propria, entro il 30 giugno 2017, evidenzino all'Autorità l'eventuale utilizzo della loro rete da parte di altri gestori di rete, per erogare il servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica a utenti della rete pubblica non soci, allegando le eventuali convenzioni già sottoscritte tra le parti;
 - il comma 2.2 della deliberazione 787/2016/R/eel ha previsto che, con successive comunicazioni, gli Uffici dell'Autorità possano richiedere precisazioni e/o

integrazioni, nonché ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato;

- il comma 3.1 della deliberazione 787/2016/R/eel ha previsto che le imprese distributrici concessionarie segnalino all'Autorità l'eventuale presenza sul territorio di propria competenza di cooperative storiche dotate di rete propria e/o di cooperative esistenti dotate di rete propria e/o di consorzi storici dotati di rete propria.

CONSIDERATO CHE:

- Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) già si interfaccia con i gestori delle cooperative storiche ai fini dell'applicazione della regolazione tariffaria e delle relative componenti tariffarie previste dall'Autorità ai sensi della deliberazione ARG/elt 113/10 e, successivamente, del Testo Integrato Cooperative Elettriche;
- il ruolo di cui al precedente punto ha permesso a CSEA di acquisire un'idonea conoscenza delle cooperative storiche concessionarie e non concessionarie presenti nel territorio italiano, nonché di avere a disposizione alcune informazioni sulle medesime; tali conoscenze costituiscono un bacino di informazioni utili e complementari rispetto a quelle previste dalla deliberazione 787/2016/R/eel, almeno con riferimento alle cooperative storiche;
- CSEA, a seguito di contatti preliminari con gli Uffici dell'Autorità, ha manifestato la propria disponibilità a supportare l'Autorità nell'attività di ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel, propedeutica alla definizione, da parte della medesima Autorità, dei relativi registri.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avvalersi di CSEA ai fini della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel, propedeutica alla definizione, da parte della medesima Autorità, dei relativi registri;
- prevedere che la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale invii a CSEA tutte le informazioni ricevute:
 - dai gestori di cooperative storiche dotate di rete propria, di cooperative esistenti dotate di rete propria e di consorzi storici dotati di rete propria, ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel;
 - dalle imprese distributrici concessionarie, ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 787/2016/R/eel;
- prevedere che, ai fini della predetta attività di ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, CSEA:

- collabori attivamente con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, secondo modalità concordate, anche prevedendo periodici incontri di confronto e discussione; nell'ambito di tali incontri la medesima Direzione può richiedere a CSEA eventuali approfondimenti che si rendessero necessari;
- possa richiedere direttamente ai soggetti dichiaranti, con proprie comunicazioni e previa informativa agli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, precisazioni e/o integrazioni alle informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel, nonché ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato dai medesimi soggetti dichiaranti, nei limiti previsti dalla medesima deliberazione;
- prevedere che le attività istruttorie finalizzate alla ricognizione oggetto dell'avvalimento siano costituite dall'esame critico di informazioni, documenti, schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, prodotti ai sensi dei commi 2.1 e 3.1 della deliberazione 787/2016/R/eel o successivamente richiesti a titolo integrativo nei limiti consentiti dalla medesima deliberazione ovvero già nella disponibilità di CSEA;
- prevedere che l'attività per la quale l'Autorità si avvale di CSEA ai sensi del presente provvedimento termini con la consegna, da parte di CSEA all'Autorità medesima, di un report riassuntivo dell'esame critico di cui al punto precedente redatto secondo le modalità condivise con gli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
- prevedere, inoltre, che, nell'ambito delle predette attività istruttorie, CSEA possa utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema per la Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti (GAUDI) e il Sistema Informativo Integrato (SII);
- prevedere che gli oneri per l'espletamento delle attività in avvalimento di cui al presente provvedimento siano posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃; prevedere altresì che CSEA dia separata evidenza dei costi sostenuti per effetto del presente avvalimento nell'ambito della rendicontazione dei propri costi di funzionamento

DELIBERA

Articolo 1

Avvalimento di Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini della ricognizione delle cooperative storiche, delle cooperative esistenti e dei consorzi storici dotati di rete propria

- 1.1 L'Autorità si avvale di CSEA ai fini della ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel.

- 1.2 La Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità invia a CSEA tutte le informazioni ricevute:
- dai gestori di cooperative storiche dotate di rete propria, di cooperative esistenti dotate di rete propria e di consorzi storici dotati di rete propria, ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel;
 - dalle imprese distributrici concessionarie, ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 787/2016/R/eel.
- 1.3 Ai fini dell'attività di cui al comma 1.1, CSEA:
- collabora attivamente con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, secondo modalità concordate, anche prevedendo periodici incontri di confronto e discussione. Nell'ambito di tali incontri la medesima Direzione può richiedere a CSEA eventuali approfondimenti che si rendessero necessari;
 - può richiedere direttamente ai soggetti dichiaranti, con proprie comunicazioni e previa informativa agli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, precisazioni e/o integrazioni alle informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel, nonché ulteriore documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato dai medesimi soggetti dichiaranti, nei limiti previsti dalla medesima deliberazione.
- 1.4 Le attività istruttorie finalizzate alla ricognizione oggetto dell'avvalimento sono costituite dall'esame critico di informazioni, documenti, schemi tecnici di impianto, atti, registri e simili, prodotti ai sensi dei commi 2.1 e 3.1 della deliberazione 787/2016/R/eel o successivamente richiesti a titolo integrativo nei limiti consentiti dalla medesima deliberazione ovvero già nella disponibilità di CSEA.
- 1.5 L'attività per la quale l'Autorità si avvale di CSEA ai sensi del presente provvedimento termina con la consegna, da parte di CSEA all'Autorità medesima, di un report riassuntivo dell'esame critico di cui al comma 1.4 redatto secondo le modalità condivise con gli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.
- 1.6 Nell'ambito delle predette attività istruttorie, CSEA può utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema per la Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti (GAUDI) e il Sistema Informativo Integrato (SII).

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Gli oneri per l'espletamento delle attività in avvalimento di cui al presente provvedimento sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC₃ di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera g), del Testo Integrato Trasporto. CSEA dà separata evidenza dei costi sostenuti per effetto del presente avvalimento nell'ambito della rendicontazione dei propri costi di funzionamento.

- 2.2 La presente deliberazione è trasmessa a Cassa per i servizi energetici e ambientali, Terna e Acquirente Unico.
- 2.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni